

DR. FRANCESCO LOERO
Dottore Commercialista Revisore Contabile



TRIBUNALE DI VENEZIA

Concordato preventivo n. 1/2021

CALEIDOS SRL IN LIQUIDAZIONE

RELAZIONE DI ATTESTAZIONE

ai sensi dell'art. 160, comma 2, L.F.

del dottor Francesco Loero (*)

(*) Dottore Commercialista
iscritto al ODCEC del
circondario del Tribunale di
Venezia e all'Albo dei
Consulenti Tecnici del
Tribunale di Venezia


Io sottoscritto dott. Francesco Loero, nato a Genova il 17 giugno 1951, con studio in Venezia Mestre – Via Mestrina 6/A, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia al n. 88 Sez. A ed iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 32639 ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 6 marzo 1998 n. 99, con provvedimento 12/4/1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 21/4/1995 n. 31 BIS, in esecuzione dell’incarico conferito in data 10 marzo 2021 ai sensi e per gli effetti degli artt. 160 e segg. L.F. dalla società Caleidos Srl in Liquidazione e da me accettato, avendone i requisiti e non ricorrendo alcuna delle incompatibilità previste dal combinato disposto degli artt. 161, 67 e 28 L.F..

Premesso che:

- la società Caleidos Srl in Liquidazione, con sede in via A. Meucci n. 26 in Jesolo (VE), con capitale sociale di euro 250.250,00 interamente versato, codice fiscale e Partita IVA 02946970270 (in seguito anche “**Caleidos**” o la “**Società**”), numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 251286, in persona del liquidatore e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Paolo Tamburini, in data 11 febbraio 2021 ha depositato presso il Tribunale di Venezia domanda di Concordato “con riserva” ex art. 161, comma 6, L.F. e che in data 12 febbraio 2021 il relativo ricorso è stato pubblicato nel Registro delle Imprese di Venezia;

- con provvedimenti del 23 febbraio 2021 e 23 marzo 2021, il Tribunale ha assegnato alla Società termine di 120 giorni (non prorogabili, essendo stata presentata un'istanza di fallimento) per la presentazione di una proposta definitiva di Concordato preventivo e ha nominato quale G.D. la dottoressa Daniela Bruni e quale Commissario Giudiziale, ai sensi dell'art. 161, co. 6, L.F. il dottor Vittorio Comerci;
- sono stati, inoltre, disposti specifici obblighi informativi ai sensi dell'art. 161, co. 8, L.F. puntualmente assolti dalla Società;
- ho predisposto la presente relazione sulla base delle informazioni e dati forniti da parte della Società, nonché dai consulenti della stessa;

deposito la seguente relazione:



The image shows a handwritten signature in black ink, followed by a circular official stamp. The stamp contains the text 'TRIBUNALE DI ...' and 'UFFICIO DEL ...' around a central emblem. The signature and stamp are partially cut off by the left edge of the page.

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL RICORSO

ART. 160 - COMMA 2 L.F.

* * *

SOMMARIO

1. DICHIARAZIONI PRELIMINARI E PRECISAZIONI
2. IL COMPLESSIVO CREDITO ERARIALE
 - 2.1 Ammontare e composizione del credito
 - 2.2 Le cause di prelazione che assistono il credito
3. L'ATTIVO REALIZZABILE CON LA LIQUIDAZIONE
 - 3.1 L'attivo disponibile
 - 3.2 Le ipotesi di azioni recuperatorie e risarcitorie
4. IL DEGRADO
5. ATTESTAZIONE

1. DICHIARAZIONI PRELIMINARI E PRECISAZIONI

Ai sensi degli articoli 67, comma 3, lett. d) e 28 L.F., dichiaro:

- di essere iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della circoscrizione del Tribunale di Venezia nonché al Registro dei Revisori legali al n. 113198 e di essere, quindi, legittimato a rilasciare le attestazioni previste dalla L.F.;
- di non trovarmi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal summenzionato art. 28 e dall'art. 67, comma terzo, lettera d) L.F. e di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 codice civile, non trovandomi in una situazione di conflitto di interessi nei confronti della Società debitrice, dei suoi soci, dei creditori in genere e degli altri soggetti comunque interessati all'esito della procedura;
- di non aver mai prestato attività di lavoro subordinato o autonomo a favore della Caleidos o di altre società ad essa giuridicamente o anche solo sostanzialmente collegate;
- di non vantare crediti verso la Società per il periodo anteriore al conferimento dell'incarico.



Il secondo comma dell'art. 160 L.F., introdotto dal D.Lgs. 169/2007, consente il soddisfacimento non integrale dei creditori privilegiati, in caso di incapacienza dei beni sui quali sussiste la causa di prelazione. *Ratio* della norma è quella di equiparare il trattamento dei crediti assistiti da cause di prelazione a quello ottenibile nell'esecuzione fallimentare.

Oggetto della presente relazione è, quindi, l'indicazione che, il valore dei beni o diritti, sui quali sussiste la causa di prelazione ed indicati dal piano formulato dall'impresa concordataria, non è in grado di soddisfare il creditore in misura maggiore di quanto il piano stesso abbia indicato. Nella specie, come avremo modo di vedere, non ci troviamo a dovere effettuare una semplice stima di beni, ma a valutare ipotesi (stimandone anche i risultati) di azioni giudiziarie future di cui, appunto, si ipotizza l'esperibilità.

La presente relazione riguarda, infatti, il degrado dei crediti assistiti dal privilegio che caratterizza i tributi erariali (prevalentemente Imposta sul Valore Aggiunto e, in minor misura, anche crediti per IRAP e ritenute non versate).

Devo precisare, inoltre, che mi è stato richiesto da Caleidos srl di redigere, oltre alla presente relazione giurata, anche l'attestazione di cui all'art. 161 comma terzo L.F.

I due documenti in questione hanno, come noto, funzioni ed obiettivi differenti, ma, nel caso che ci riguarda, sviluppano analisi e raggiungono conclusioni che sono sicuramente tra loro comuni. Sarà quindi inevitabile che la presente

relazione richiami i contenuti di quella redatta ex art. 161 comma terzo L.F.
Per non appesantire la lettura cercherò, il più possibile, di confinare in note a piè di pagina in questa relazione, il testo con le analisi e le conclusioni raggiunte nella relazione ex art. 161 comma terzo (che, per brevità, nel seguito sarà chiamata "relazione 161").

2. IL COMPLESSIVO CREDITO ERARIALE

2.1 Ammontare e composizione del credito

Il credito dell'Erario è analizzato nel paragrafo 8 della relazione 161 (che riguarda la stima analitica del passivo) con i termini che seguono:

"Il piano riporta debiti tributari per complessivi € 5.461.545,21, rappresentati per la maggior parte dall'IVA dovuta per gli anni d'imposta dal 2011 al 2017 (€5.448.125,53) oltre a piccoli importi riferiti a ritenute per gli anni 2015 e 2017 (€8.733,31) e ad Irap per l'anno 2018 (€8.240,54), come da prospetto riepilogativo che segue e che, data l'importanza della posta, riporto anch'io per comodità di lettura:

N. cartella AdE-Riscossione	Tributo	Anno d'imposta	Totale debito
11920170002545714	IVA	2011	117.725,62
11920170004937531	IVA	2012-2013	3.133.152,69
11920180005197409	IVA	2014	1.426.478,41
11920170007385653	IVA	2015	723.941,35
11920190013050834	IVA	2016	21.717,31
11920190001316153	IVA	2017	21.399,02
11920190006719756	RITENUTE	2015	3.711,13
Totale cartelle esattoriali			5.448.125,53
N. avviso AdE			
1369119181	IRAP	2018	8.240,54
29670018701	RITENUTE	2017	5.022,18
18000025	Tassa conc. gov.	2018	156,96
Totale avvisi AdE			13.419,68
TOTALE GENERALE			5.461.545,21

Confermo tali importi in quanto risultanti dal certificato dei carichi pendenti dell'AdE e dall'estratto dei ruoli dell'AdR."

Ai fini che qui interessano, pertanto, l'ammontare complessivo del credito da considerare è pari ad euro 5.461.545,21

2.2 Le cause di prelazione che assistono il credito

Giova, prima di affrontare il delicato tema del trattamento riservato ai crediti dell'Erario, illustrare le regole generali dei privilegi in ambito fallimentare.

I creditori concorrenti, ossia coloro che vantano un credito accertato giudizialmente attraverso la procedura fallimentare, vedono soddisfare i loro diritti secondo il criterio della *par condicio creditorum* (art. 2741 c.c.) e tale parità di trattamento si concretizza nel porre i creditori sullo stesso piano e nel soddisfarli in maniera proporzionale.

La concorsualità, come è noto, non elimina, però, le cause legittime di prelazione precedentemente acquisite dai creditori, per cui è normale distinguere tra creditori privilegiati e creditori chirografari: solo i primi vantano un diritto assistito da pegno, ipoteca o privilegio che li antepone agli altri nella fase di ripartizione dell'attivo realizzato con la liquidazione dei beni mobili ed immobili del debitore.

Nel fallimento, è l'art. 111 della Legge Fallimentare a prevedere tale preferenza disponendo, in pratica, che i creditori privilegiati - una volta eseguito il

pagamento delle spese nascenti dall'amministrazione del fallimento -
partecipino alla ripartizione dell'attivo secondo l'ordine assegnato dalla legge¹.

Una prima fondamentale distinzione operata dalla legge è quella tra privilegi generali e speciali²: i primi si esercitano su tutti i beni mobili del debitore, i secondi su determinati beni mobili o immobili.

La legge fallimentare non detta un ordine gerarchico dei privilegi; sono il codice civile e le leggi speciali che, insieme all'articolata giurisprudenza, disciplinano la complessa materia.

I privilegi dei crediti erariali che ci occupano, sono trattati dall'art. 2752 del codice civile. Esso dispone, al comma 1, che hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore i crediti dello Stato per l'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, per l'Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche (oggi IRES) per l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive³.

L'art. 2752 del codice civile al comma 3 dispone, invece, che hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore, i crediti dello Stato per le Imposte, le pene pecuniarie e le sopratasse dovute secondo le norme relative all'Imposta sul Valore Aggiunto.

¹ I creditori chirografari partecipano alla fase della ripartizione dell'attivo soltanto dopo che i creditori privilegiati hanno integralmente soddisfatto i loro diritti di credito.

² A differenza dei creditori con privilegio generale, quelli con privilegio speciale hanno il diritto di prelazione solo sul ricavato della vendita del bene oggetto della loro garanzia e, se non ancora o per nulla soddisfatti, partecipano, con i creditori chirografari, alla ripartizione della somma residua.

³ Con la modifica introdotta dal 17 luglio 2017 la legge ha esplicitato che, anche le sanzioni dovute secondo le norme che disciplinano le predette imposte, godono del medesimo privilegio.

Completo il quadro relativo ai privilegi, precisando che il complesso delle norme sulla graduazione dei privilegi conferisce all'IRAP il privilegio generale sui beni mobili di grado 26° mobiliare, mentre conferisce all'Imposta sul Valore Aggiunto il privilegio generale sui beni mobili di grado 27° mobiliare.

Infine il credito dell'Erario per tasse sulle concessioni governative è regolato dall'art. 2758 comma 1 e dall'art. 2772 comma 1 del c.c. e si colloca nell'ambito dei privilegi speciali, al grado 15° mobiliare.

Si tratta dunque di un credito che, nel nostro caso, va trattato come chirografo.

Anche le ritenute d'acconto operate sui compensi corrisposti e non versate godono di privilegio generale sui beni mobili di grado 27° mobiliare.

Il che ci consente di affermare che quanto realizzato dalla liquidazione fallimentare, dedotte solo le spese prededucibili (ed eventualmente quelle privilegiate su tutti i beni mobili del fallito, con grado precedente a quello Erariale di cui si è detto) potranno essere ripartite *in primis* per pagare l'IRAP e successivamente dovranno essere destinate alle altre imposte.



3. L'ATTIVO REALIZZABILE CON LA LIQUIDAZIONE

3.1 L'attivo disponibile

Alla fine del paragrafo 8 della relazione 161 è stata riportato in sintesi, dopo averlo diffusamente analizzato, l'ammontare dell'attivo:

"Ai fini di una compiuta disamina dell'attivo si riporta tabella riepilogativa:

Descrizione conto		Valore contabile	Valore indicato nel piano	Valore proposto dall'attestatore
Immobilizzazioni materiali	€	16.141,61	0,00	0,00
Depositi cauzionali consorzi commercianti	€	4.114,15	0,00	0,00
Deposito cauzionale Corte Lombarda	€	30.000,00	0,00	0,00
Rimanenze di merci	€	3.454,23	0,00	0,00
Crediti da consolidato fiscale	€	1.567.350,64	0,00	0,00
Erario clacconti Irap	€	963,00	0,00	0,00
Erario c/IVA	€	3.157,97	3.157,97	3.157,97
Crediti verso clienti	€	308.170,67	30.396,82	30.396,82
Disponibilità liquide	€	2.582,78	2.582,78	2.582,78
TOTALE ATTIVO	€	1.935.935,05	36.137,57	36.137,57

La voce "crediti da consolidato fiscale" di euro 1.567.350,64 è stata considerata di valore pari a zero per le ragioni ampiamente illustrate nella relazione 161⁴.

⁴ Nella presente sede sembra sufficiente riportare solo la premessa e le conclusioni. La premessa era che: "crediti da consolidato fiscale (€ 1.567.350,64); si tratta dei crediti verso la società controllante/consolidante Tamburini Srl, derivanti dal vantaggio fiscale relativo al trasferimento alla stessa delle perdite Ires.

Ho ritenuto indispensabile, dato che questo credito costituisce sostanzialmente l'unico attivo della procedura (oltre alla finanza esterna) e, date le caratteristiche della società debitrice (facente capo allo stesso gruppo familiare), verificare attentamente la genesi e l'evoluzione negli anni di questa voce."

Mi sembra di potere affermare che l'attivo sul quale fare conto, perché unico elemento certamente disponibile, ammonta ad euro 33.007,90 come evidenzia l'estratto conto Volksbank allegato alla relazione 161, oltre al credito IVA maturato in procedura (pari ad €3.157,97).

In apposita sezione della medesima relazione 161, viene affrontato il tema di quanto potrebbe essere ricavato, in caso di fallimento, da eventuali azioni recuperatorie e risarcitorie che la curatela decidesse di intraprendere.

In questa sede, è indispensabile riprendere l'argomento e verificare quale potrebbe essere l'effetto di tali ipotizzati recuperi sul privilegio erariale.

3.2 Le ipotesi di azioni recuperatorie e risarcitorie

Prevedere quale potrebbe essere l'effettivo risultato utile di un'azione di risarcimento contro amministratori e sindaci, dato che questa appare essere l'unica via da percorrere per aumentare il modestissimo attivo analizzato sopra, è risultato arduo ed ho cercato di operare, per questo, immedesimandomi nel curatore fallimentare.

Mentre le conclusioni sono state le seguenti: *"Per concludere quanto all'effettività ed alla correttezza dell'iscrizione del credito da consolidamento presente nei bilanci di Caleidos, pari ad € 1.567.350,64 (prima delle rettifiche appena esposte) ritengo che lo stesso esista, sia fondato sulle normative vigenti e che corrisponda (salvo trascurabili differenze) a quanto riportato nella scrittura contabili e nei bilanci di Tamburini.*

Nel piano concordatario il credito viene ritenuto totalmente inesigibile in base a documentate considerazioni sull'incapienza del patrimonio della Tamburini srl che mi appaiono condivisibili, anche alla luce della relazione sulle risultanze dei registri immobiliari e della documentazione relativa all'esecuzioni immobiliare RGE n. 184/2017 in corso sull'unico immobile della Tamburini non compreso nella relazione sopra citata in quanto a Trieste vige, come noto, il sistema tavolare In seguito commenterò la proposta di cessione di tale credito."

Tale azione ha **natura contrattuale** e, nel nostro caso, originerebbe dall'inadempimento di doveri **specifici** (il versamento degli oneri fiscali) imposti agli amministratori dalla legge.

La prescrizione decorre pacificamente dalla data del fallimento.

Secondo la dottrina: *"Il pregiudizio subito dalla società, suscettibile di risarcimento, non può essere parametrato all'entità dell'imposta in quanto la società era tenuta comunque a sopportarne il costo. Esso deve piuttosto essere commisurato alle sole sanzioni comminate dall'Amministrazione Finanziaria e dagli interessi maturati successivamente alla scadenza del termine legalmente previsto, trattandosi di esborsi che sarebbero stati evitabili qualora l'amministratore, utilizzando l'ordinaria diligenza, avesse provveduto ad adempiere ai propri obblighi in modo regolare"*.

Applicando questi principi, la somma complessiva massima che il curatore potrebbe richiedere ammonta ad € 2.185.608,13, cifra data dalla somma delle sanzioni (per € 1.150.320,68) degli interessi (€ 468.517,78) degli interessi di mora (€ 255.857,20) ed aggi (€ 310.912,47).

Mentre per le sanzioni e gli aggi di riscossione non vi sono problemi in quanto la società versando l'IVA non li avrebbe dovuti sopportare, secondo me potrebbe non essere corretta la richiesta, nella misura piena, degli interessi anche di mora.

Gli amministratori, infatti, si sono illegittimamente "indebitati" con l'Erario non versando le somme dovute, allo scopo di finanziare il capitale circolante: l'alternativa corretta sarebbe stata quella di indebitare la società presso il sistema bancario, pagando i relativi oneri finanziari.

Ho effettuato, quindi, un confronto fra gli oneri finanziari mediamente sopportati da Caleidos negli anni in cui l'iva avrebbe dovuto essere versata (fra il 2011 e il 2016) e la richiesta dell'Agenzia, a titolo di interessi, riassunta nel certificato dei carichi pendenti e nell'estratto dei ruoli.

L'Agenzia, ai sensi degli artt. 20 e 30 del DPR 602/1973 applica l'interesse del 4% fino a quando i ruoli vengono consegnati all'esattore e del 5%, mediamente, in seguito (con un tasso fissato annualmente mediante decreto).

Dalla consultazione dei bilanci di Caleidos risulta che il costo medio dell'indebitamento non si discosta significativamente dai tassi applicati dall'Erario.

... omissis ...

Il "*thema probandum*" si articolerebbe nell'accertamento dei tre elementi seguenti:

- a) inadempimento degli obblighi degli amministratori (onere semplicissimo da assolvere trattandosi, come detto, di un obbligo specifico derivante dalla legge);
- b) danno subito dalla società (anche questo semplice da provare ma oscillante a seconda dell'inclusione o meno degli interessi);
- c) nesso causale fra la condotta degli amministratori ed il danno stesso.

Fornire quest'ultima prova, nel caso di specie, potrebbe presentare qualche difficoltà, dal momento che l'azione verrebbe esercitata nei confronti dei soli amministratori "non operativi", in quanto il patrimonio del legale rappresentante, sig. Paolo Tamburini, è sequestrato dalla Procura.

Ho esaminato i verbali dei consigli di amministrazione, i quali non danno evidenza di uno specifico esame della problematica.

I verbali del collegio sindacale, a loro volta, riportano saltuariamente le considerazioni dei sindaci sui mancati versamenti, ma non risulta che gli stessi abbiano mai avvisato espressamente gli amministratori delle omissioni, invitandoli ad adempiere per non incorrere in sanzioni, né che abbiano menzionato tali omissioni nelle relazioni ai bilanci.

Il Piano ex. art. 67 l.f., asseverato dal collega Fabrizio Pea, prevedeva espressamente risorse per il pagamento delle imposte.

Il Piano concordatario evidenzia come le azioni programmate e messe in atto da Caleidos, apparissero (ragionando ex ante e non ex post come spesso si fa negli atti di citazione di queste azioni) razionali ed idonee a fronteggiare la crisi aziendale. Concordo sulla circostanza che tali azioni avrebbero potuto consentire agli amministratori di prevedere un loro effettivo risultato

"Tirando le somme di questa lunga disamina sull'attivo realizzabile dal curatore in sede fallimentare, posso concludere che dall'azione di responsabilità della società potrebbe, superate tutte le difficoltà probatorie sopra evidenziate ed al netto dei

positivo, che avrebbe consentito di regolarizzare gli omessi versamenti mediante il c.d. "ravvedimento operoso".

Soprattutto il tentativo di vendere prodotti a marchio proprio sia ai consumatori che agli altri operatori ed in particolare a Victory e quello di "spalmare" le spese generali su un fatturato crescente derivante dall'operazione Victory, parevano fondati.

La prova dell'"elemento psicologico" (la conoscenza della situazione e dell'impossibilità di regolarizzare, da parte dei tre amministratori "non operativi") non risulterà, quindi, di facile assolvimento.

Mi pare significativo, ripeto, che la Procura non abbia ritenuto di agire contro gli amministratori "non operativi", anche se si tratta di un procedimento diverso dall'azione di responsabilità esercitabile dal curatore.

Dovendo esprimere una previsione, penso che tali oneri probatori potrebbero (anche se non senza difficoltà) essere assolti dal curatore.

Per concludere, quindi, pur con tutte le difficoltà del caso, ipotizzo che, in linea teorica, l'esito dell'esercizio di questa azione potrebbe oscillare, fra una condanna compresa tra € 1.460.000,00 ed € 2.185.610,00.

Ricordo che, dalla cifra di un'eventuale condanna, i convenuti potrebbero a loro volta chiedere che venissero detratti i loro controcrediti residui per finanziamento soci, come visto pari a complessivi euro 350.680,02 (la loro rinuncia, come detto, è subordinata all'omologa del Concordato).

La condanna effettiva potrebbe, quindi, risultare pari ad una somma compresa fra € 1.110.000,00 ed € 1.835.000,00.

Perché la condanna divenisse definitiva sarebbero probabilmente necessari successivi gradi di giudizio, con i tempi e le spese necessarie.

Spese particolarmente onerose se si decidesse di esercitare azioni cautelari, dato che la procedura avrebbe a disposizione una liquidità molto ridotta.

Ricordo, inoltre, che, per lo più, questo tipo di azioni si chiudono con transazioni nelle quali ognuna delle parti rinuncia a parte delle proprie pretese, proprio per ovviare ai tempi ed all'alea di giudizi così lunghi e complicati.


Ai sensi dell'art. 111 l.f. dovrebbero essere pagate le spese generali del fallimento, compreso il compenso del curatore stimabili, se si utilizzasse la misura media della tariffa utilizzata dai Tribunali, in oltre 75.000,00 euro per il curatore oltre a 10.000 euro di spese generali (contributo unificato, spese di giustizia, software Fallco Fallimenti, notifiche, spese postali, oneri bancari, Cancelliere per inventario, ecc...).

Infine, dato che la giurisprudenza maggioritaria considera prededucibili nel fallimento le spese per i professionisti che hanno assistito la società nella procedura concordataria, anche tali spese andrebbero detratte unitamente al compenso (ridotto) che verrebbe liquidato al Commissario giudiziale.

La somma di questi oneri può essere, a mio parere, stimata in euro 100.000,00, compensando qualche riduzione delle insinuazioni degli *advisors* con il compenso (ridotto) del Commissario giudiziale.

A parte ciò resterebbe il problema dell'effettiva capienza dei patrimoni dei convenuti.

... omissis...



controcrediti dei soci, venire raggiunta una condanna oscillante da 1.110.000,00 a 1.845.000,00 occorrerebbe anticipare spese per l'azione (non tutte in genere poste a carico dei convenuti: legali, CTU, CTP, ecc... per vari gradi di giudizio).

Occorrerebbe anche che gli organi del fallimento non accettassero eventuali proposte transattive. Infine per realizzare l'incasso sarebbero necessarie ulteriori procedure divisionali ed esecutive stimabili, a mio parere, in 50.000,00 euro (delegati alla vendita, custodi, periti, spese di pubblicità, PVP, ecc...).

Dalla cifra netta effettivamente incassata andrebbero poi dedotte le prededuzioni calcolate, come visto, in €185.000,00.

Difficilissimo calcolare le spese di causa non poste a carico dei convenuti, per le quali stimerei una somma di almeno 25.000,00 euro.

Sottraendo queste tre voci dalle ipotizzate condanne nell'azione di danno risulterebbe, quindi, una somma effettivamente distribuibile ai creditori (il cui 99% è rappresentato dall'Erario) oscillante fra un minimo di 850.000,00 euro ed un massimo di 1.585.000,00 euro.

Dovendo per forza trarre una conclusione numerica è inevitabile ricorrere alla media fra tali due cifre, media che corrisponde ad €1.217.500,00.

Sommando a tale cifra l'importo già disponibile di €36.157,57 si giunge ad un totale di 1.253.657,57 euro. ... Omissis..."

Il tema specifico che riguarda l'azione di responsabilità dei creditori sociali (anch'essa, ricordo, congiuntamente esercitabile dal curatore) portava alle seguenti conclusioni: *"il curatore potrebbe ottenere una sentenza favorevole soltanto per gli omessi versamenti IVA che avrebbero dovuto essere effettuati dopo il primo gennaio 2016 (circa € 20.000,00).*

Questa considerazione, a mio parere, evidenzia la sostanziale inutilità di utilizzo dell'azione dei creditori sociali."

La questione delle azioni recuperatorie, invece, può essere trattata con pochissime parole, dato che Caleidos risulta in liquidazione (e di fatto del tutto inattiva) dal 2016, per cui non pare possibile individuare pagamenti, contratti, atti, suscettibili di rientrare nelle ipotesi colpite da revocatoria.

All'attivo che sopra abbiamo definito "certamente disponibile" di euro 36.157,57 possiamo aggiungere, quindi la somma di euro 1.217.500,00 pervenendo, così, ad un totale attivo ipotetico di € 1.253.657,57.

4. IL DEGRADO

La parte di credito privilegiato che potrebbe essere pagata, in caso di fallimento, e nell'ipotesi di una vittoriosa ed efficace azione di danno nei confronti degli amministratori, secondo tutte le considerazioni svolte in precedenza ed in

particolare nella relazione 161 comma terzo, sarebbe pari ad €.1.253.657,57⁶ e risulterebbe comunque inferiore al credito privilegiato di €. 1.268.123,28 pagabile in sede concordataria.

5. ATTESTAZIONE




Da quanto sopra lo scrivente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 160, comma secondo, l.f.,

attesta

che il piano concordatario proposto dalla società Caleidos, pur non riconoscendo la soddisfazione integrale dei crediti aventi privilegio generale mobiliare, ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione fallimentare.

Venezia, 21 giugno 2021

dott. Francesco Loero



⁶ Sarebbe necessario aggiornare tale somma per tenere conto del fatto che il credito da risarcimento verrebbe sicuramente incassato a distanza di anni anche se non è possibile determinare la data precisa.

N. 22132 di Repertorio

**VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI RELAZIONE
DI ATTESTAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di giugno
(21.06.2021)

In San Donà di Piave, nel mio studio in Corso Silvio Trentin
n. 83.

Avanti a me, dottor **ANGELO SERGIO VIANELLO**, notaio in San
Donà di Piave, iscritto al Collegio Notarile di Venezia, è
presente il signor

LOERO FRANCESCO, nato a Genova il 17 giugno 1951, con studio
in Venezia - Mestre via Mestrina n. 6/A, codice fiscale LRO
FNC 51H17 D969D.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono
certo, mi presenta la relazione di attestazione che precede,
composta di n. 18 (diciotto) facciate, chiedendomi di
asseverarla con giuramento, ai sensi dell'art. 1 del R.D.L.
14 luglio 1937 n. 1666.

Quindi deferisco il giuramento al comparente, previa seria
 ammonizione da me notaio effettuata allo stesso sulle
conseguenze delle dichiarazioni mendaci o reticenti e
sull'obbligo di dichiarare la verità.

Il comparente presta quindi il giuramento, pronunciando le
parole: "Giuro di aver bene e fedelmente adempiuto
all'incarico ricevuto, e quindi redatto la relazione di
attestazione sopra riportata, al solo scopo di far conoscere
la verità".

Richiesto io notaio ho ricevuto quest'atto del quale
ho dato lettura al costituito che lo approva e con me lo
sottoscrive alle ore *quindici e trenta*.
Da me dattiloscritto e completato di mia mano, consta di un
mezzo foglio per una facciata fin qui.

Francesco Loero

Angelo Sergio Vianello

